



Promozione e sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

A.C. 107-B

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	107-B
Titolo:	Promozione e sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	CENTEMERO
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	13 ottobre 2022
trasmissione alla Camera:	18 settembre 2024
assegnazione:	20 settembre 2024
Commissione competente :	VI Finanze
Pareri previsti:	I, V, VII, X, XIV

Le modifiche introdotte al Senato al testo dell'A.C. 107 oggetto dell'esame parlamentare

La proposta di legge **AC 107-B**, come modificata al Senato, interviene sulle agevolazioni fiscali e sui finanziamenti in favore delle **start-up** e delle **PMI innovative (articoli 1-4)** e sui requisiti di capitale delle **SiS, società di investimento semplice (articolo 5)**.

Nel presente dossier si riporta una descrizione complessiva dell'articolato del provvedimento, ricordandosi preliminarmente che, secondo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, l'esame presso la Camera dei deputati verterà "soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato -che vengono di seguito riportate- e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti".

Le modifiche apportate dal Senato della Repubblica

Nel corso dell'esame al Senato, in primo luogo, è stato **inserito ex novo l'articolo 3**, contenente una modifica alla disciplina del **Patrimonio Destinato**, volta ad ampliarne le facoltà operative al fine di **sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane** e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche (per i contenuti del nuovo articolo 3 vedi *infra*).

Con riferimento all'**articolo 4**, sono state apportate le seguenti modifiche:

- la **rubrica è stata modificata** nella parte in cui si specifica il riferimento alle disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche;
- il **comma 1, lettera b), numero 1 ed il comma 1, lettera d), numero 2 sono stati modificati** aggiornando il riferimento normativo al nuovo articolo 21, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 651 del 2014 (regolamento generale di esenzione);

Nel testo originario, redatto precedentemente all'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento UE n. 651 del 2014, si faceva riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 21, oggetto di novella a decorrere dal 1° luglio 2023.

- il **comma 1, lettera e) è stato modificato** al fine di inserire il riferimento anche all'articolo 21-*bis* del Regolamento UE n. 651 del 2014 in materia di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma di incentivi fiscali per gli investitori privati che sono persone fisiche;
- il **comma 3 è stato inserito** al fine di stabilire i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche;
- il **comma 4 è stato inserito** al fine di prevedere la clausola di invarianza finanziaria con riferimento alla misura introdotta al comma 3.

Sintesi del contenuto dell'A.C. 107-B

L'[AC 107-B](#) è composto da **5 articoli**.

L'**articolo 1**, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, contiene le **definizioni rilevanti di start-up innovativa e di PMI innovativa**, rinviando alla disciplina vigente.

L'**articolo 2**, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, interviene sulla disciplina delle **detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up e PMI innovative** al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapacità del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

L'**articolo 3**, introdotto al Senato, come detto, modifica la disciplina del **Patrimonio Destinato** ampliandone le facoltà operative al fine di **sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane** e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche.

L'**articolo 4** chiarisce e specifica l'**esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative**, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti – con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative – dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*. Si esenta da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a OICR che investono in imprese innovative.

Attraverso le modifiche introdotte al Senato, sono state introdotte disposizioni volte a disciplinare l'iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati presso l'**Anagrafe nazionale delle ricerche** (inserendo i nuovi commi 3 e 4) e sono stati aggiornati i riferimenti normativi relativi alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.

L'**articolo 5**, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, innalza da 25 a **50 milioni di euro del limite di patrimonio netto** previsto per le **società di investimento semplice (SIS)**.

Gli incentivi fiscali in favore delle imprese innovative

Si ricorda preliminarmente che vige, nell'ordinamento italiano, un **quadro organico di agevolazioni fiscali per le start-up e per le PMI innovative**.

Le principali misure agevolative per imprese innovative sono contenute negli articoli 26-31 del [decreto-legge n. 179 del 2012](#) e nell'[articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015](#) e, da ultimo, nell'[articolo 14 decreto-legge n. 73 del 2022](#).

Un'ampia sistematizzazione dei vantaggi fiscali, ordinamentali e finanziari per queste categorie di imprese è stata effettuata dal MIMIT ed è consultabile al seguente [link](#).

- **incentivi all'investimento nel capitale**, con detrazione Irpef pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche, deduzione Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. A partire dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nell'impresa innovativa (*holding period*) per un minimo di tre anni;
- **incentivi fiscali in de minimis**, ovvero una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative (cfr. *infra* per la disciplina in dettaglio);
- per le start-up innovative e gli incubatori certificati, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, **esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria** dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro, nonché dal pagamento del **diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio**;
- **esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità** per la compensazione dei **crediti IVA fino a 50.000 euro**;
- **esclusione**, per le start-up innovative, dalla **disciplina delle società di comodo**;
- **esenzione fiscale**, in via **temporanea**, delle **plusvalenze** realizzate da **persone fisiche** derivanti dalla **cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative**, nonché delle plusvalenze **reinvestite** in *start up* e PMI innovative, a specifiche **condizioni** legate al **momento della sottoscrizione delle quote** e al **mantenimento dell'investimento nel tempo**.

Definizioni (articolo 1)

L'**articolo 1** della proposta di legge, approvato nell'identico testo da entrambe le Camere, reca la **definizione di start-up innovativa e di PMI innovativa**, richiamando la definizione di esse, rispettivamente contenuta nell'[articolo 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012 \(L. n. 221/2012, c.d. "Start-up Act"\)](#) e nell'[articolo 4 del D.L. n. 3/2015 \(L. n. 33/2015\)](#).

Nel rinviare più diffusamente al *box, infra*, si rammenta in questa sede che il [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#) convertito con modificazioni dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), ha introdotto nell'ordinamento nazionale una normativa organica volta a favorire la nascita e la **crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto**

valore tecnologico. L'art. 25 introduce nell'ordinamento giuridico italiano una nozione specifica di "**nuova impresa tecnologica**": la *start-up* innovativa. Ai sensi dell'[articolo 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012](#), è **start-up innovativa** – e dunque accede agli incentivi per essa previsti dal citato D.lgs. – la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- è di nuova costituzione o comunque è stata **costituita da non più di 5 anni** (comma 2, lett. b);
 - ha **sede principale in Italia**, o in **altro Paese membro dell'Unione europea**, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. c);
 - presenta (a partire dal secondo anno di attività) un **valore annuo della produzione** (risultante dall'ultimo bilancio approvato da non più di sei mesi) non superiore a **5 milioni** di euro (lett. d);
 - **non distribuisce** e non ha distribuito **utili** (lett. e);
 - **non** è costituita da **fusione, scissione societaria** o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (lett. g);
 - ha come **oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico** (lett. f);
- a tal fine, la società deve possedere almeno uno dei tre seguenti indicatori (lett. h):
- i. le **spese in ricerca e sviluppo** devono essere **pari o superiori al 15%** del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start-up* innovativa;
 - ii. la **forza lavoro complessiva** è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori in Italia e all'estero presso istituti pubblici o privati (in qualità di collaboratori o dipendenti), oppure per almeno 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale;
 - iii. l'impresa è **titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto** (diritto di privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale) oppure titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano riconducibili all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

[Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2015, n. 33](#) ha introdotto la definizione di "piccole e medie imprese innovative", disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le *start-up* innovative (per il dettaglio, si rinvia al *box*). La finalità è quella di far rientrare nel campo di intervento tutte le imprese innovative, anche nel loro livello di maturità.

Nel dettaglio, l'[articolo 4 comma 1 del D.L. n. 3/2015](#) definisce PMI innovative, le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:

- la **residenza in Italia** ai sensi del TUIR ([art. 73 D.P.R. 917/1986](#)), o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- la **certificazione dell'ultimo bilancio** e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- le loro **azioni non sono quotate** in un mercato regolamentato;
- l'**assenza di iscrizione al registro speciale delle start-up** e incubatori certificati;
- il possesso di **almeno due dei seguenti requisiti** indicativi della rilevanza dell'attività di innovazione e ricerca svolta:
 - i. **volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione** in misura uguale o superiore al **3%** del maggior valore fra costo e fatturato (valore totale della produzione) della PMI innovativa; vengono dettagliate modalità specifiche di computo delle spese;
 - ii. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/5 della **forza lavoro** complessiva, di dottori di ricerca o dottorandi presso un'università italiana o straniera, oppure di laureati, che, da almeno tre anni, hanno svolto attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, per almeno 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale con laurea magistrale;
 - iii. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di **almeno un diritto di privativa industriale** (relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale), o titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il relativo Registro pubblico speciale, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Quanto all'iscrizione delle PMI innovative presso il registro delle imprese, le modalità sono analoghe a quelle previste per le **start-up innovative**, prevedendosi infatti l'istituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di una apposita [sezione speciale del registro delle imprese](#) cui le *start-up* e PMI innovative devono essere iscritte.

Lo *status* speciale di PMI innovativa, introdotto dal [decreto legge n. 3/2015](#), cui sono estese buona parte delle misure di supporto per le *start-up* innovative, si distingue per alcune differenze nei requisiti d'accesso: l'**obbligo di certificazione** del bilancio per le PMI innovative, l'ammontare del **valore della produzione annuo** che non può superare, per le *start-up*, i 5 milioni mentre per le PMI innovative il tetto è fissato a **50 milioni**, ossia il valore massimo previsto dalla definizione europea di piccola e media impresa.

In tema di definizione di *start-up*, si segnala che il 9 agosto 2024 è stato presentato il **disegno di legge recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023** ([A.C. 2022](#)). L'esame del provvedimento - assegnato alle Commissioni riunite X Attività produttive e VIII Ambiente della Camera dei deputati - è stato avviato il 26 settembre 2024.

Gli articoli 24-25-26 del disegno di legge introducono alcune **modifiche al quadro definitorio** delle *start-up* innovative e degli incubatori certificati. In particolare, si specifica che la *start-up* innovativa debba essere una **micro, piccola o media impresa** e che entro il secondo anno dall'iscrizione nella sezione speciale

del registro delle imprese essa disponga di un **capitale sociale** pari ad almeno **20.000 euro**, e impieghi almeno **un dipendente**. Inoltre, nell'ambito dei **requisiti possibili** per la definizione di *start-up* innovativa, viene specificato che la privativa industriale relativa a una **invenzione industriale** (brevetti marchi, modelli, ecc.), biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, oltre a essere direttamente afferente all'oggetto sociale, debba anche essere **utilizzata dall'impresa**. Vengono inoltre **incluse** anche le **attività di supporto e accelerazione** in favore di *start-up* innovative tra i possibili **requisiti** ai fini della definizione di incubatore certificato. Tali attività restano tuttavia escluse dall'applicazione delle agevolazioni previste dallo *Start-up Act*.

Per un maggiore approfondimento sulle novità proposte in materia di *start-up* dal disegno di legge annuale per la concorrenza 2023 attualmente all'esame della Camera si rinvia alle ricostruzioni svolte nell'apposito [dossier](#).

Quadro giuridico di sostegno finanziario alle *start-up* innovative e alle PMI innovative: i principali interventi

Con l'entrata in vigore del [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#) convertito con modificazioni dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#) (cd. "*Start-up Act*"), l'Italia si è dotata di normativa organica a favore delle *start up* innovative. Si tratta, come anche evidenzia nell'ultima **relazione annuale al Parlamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy*** sullo stato di attuazione e l'impatto delle *policy* a sostegno delle *start-up* e PMI innovative con riferimento all'anno 2023 (Doc CCXIII), trasmessa il 24 gennaio 2024 (disponibile [qui](#)) di un **corpus normativo** che prevede strumenti e misure di vantaggio che incidono sull'intero ciclo di vita dell'azienda, dall'avvio alle fasi di espansione e maturità. Delle **misure fiscali**, che rappresentano il "*core*" dell'intervento del legislatore del 2012, come successivamente modificato e implementato, e su cui impatta la proposta di legge in esame, si darà conto nella descrizione dell'articolato successivo. Si segnala in questa sede che nella **relazione annuale** sopra citata uno specifico *focus* è dedicato all'analisi di impatto delle misure fiscali in questione.

Delle altre misure di supporto a favore delle *start-up* e PMI innovative, via via implementate, anche al di fuori dello *Start-up Act*, si darà conto nel presente *focus*, che tiene conto di quanto riportato dal MIMIT sul proprio [sito web](#).

Inizialmente, infatti, gli interventi si sono concentrati sia sugli **aspetti societari** (es. agevolazioni sulle imposte camerali, normativa sulla composizione di crisi d'impresa, sgravi fiscali per lavoratori subordinati), sia sugli aspetti finanziari (detrazioni fiscali agli investimenti, garanzie sui finanziamenti attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI, finanziamenti agevolati). Negli ultimi anni questi interventi si sono amplificati in quanto a volume di risorse dedicate e a strumenti a sostegno delle imprese innovative, soprattutto anche grazie al c.d. **Fondo innovazione**.

Esonero pagamento imposta di bollo e dei diritti di segreteria

In *primis*, dunque, il [D.L. n. 179/2012](#) ha disposto a favore delle *start-up* innovative l'**esonero "dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria** dovuti per gli adempimenti relativi alle **iscrizioni nel Registro delle Imprese**, nonché dal pagamento del **diritto annuale** dovuto in favore delle **Camere di commercio**" (art. 26, comma 8). Questi vantaggi si traducono in **risparmi** per le *startup* innovative approssimativamente quantificabili – rileva il MIMIT nella citata Relazione – in **525 euro** a impresa per il primo anno e in **435 euro nei quattro anni successivi** (dato presente nella **relazione annuale al Parlamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy*** sullo stato di attuazione e l'impatto delle *policy* a sostegno delle *start-up* e PMI innovative con riferimento all'anno 2022).

Ai sensi dell'articolo 4, comma 10-*bis* del [D.L. n. 3/2015](#), l'atto costitutivo e le successive modificazioni di *start-up* innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dal Codice amministrazione digitale (articoli 24 e 25). Il D.M. che, in attuazione, aveva previsto la **costituzione online** e gratuita (D.M. 17 febbraio 2016) tramite la piattaforma dedicata su [startup.registroimprese.it](#) è stato dichiarato illegittimo con [sentenza n. 2643 del 29 marzo 2021 del Consiglio di Stato](#). L'art. 39-*septies* del decreto-legge Semplificazioni (DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#)) prevede una sanatoria per le *start-up* o PMI innovative i cui atti costitutivi, statuti e successive modificazioni siano stati redatti secondo la predetta procedura e non mediante atto pubblico notarile: dette imprese, i cui atti restano validi ed efficaci, conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.

Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

Il [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito con modificazioni dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), ha previsto in favore di *start-up* innovative e incubatori certificati una **modalità di attivazione semplificata, gratuita e diretta del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI)**.

Durante il periodo pandemico, nel quadro delle misure a sostegno della liquidità, vi è stata una **operatività straordinaria del Fondo**, disposta dall'articolo 13 del [D.L. n. 23/2020](#). L'intervento straordinario è stato esteso **fino al 30 giugno 2022** (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato) dalla **legge di bilancio 2022** ([L. n. 234/2021](#), articolo 1, comma 54), ma, contestualmente, la stessa legge di bilancio ha ridimensionato l'intervento del fondo, in una logica di un **graduale *phasing out* dal periodo emergenziale**, introducendo, a decorrere dal 1 luglio 2022 **sino al 31 dicembre 2023** ([L. 197/2022](#), articolo 1, co. 392-393) – termine così **prorogato di un anno dalla legge di bilancio 2023** – una **disciplina transitoria, di parziale ripristino delle consuete modalità operative ordinarie** del Fondo. Si rinvia alla Tabella successiva e alla [Comunicazione](#) del Fondo.

Fondo garanzia PMI -Finanziamenti garantiti 1 luglio 2022- 31 dicembre 2023

Periodo	Ammontare massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni	Valutazione del merito di credito
1 luglio 2022 - 31 dicembre 2022	5 milioni	<p>80% per investimenti per tutti, a prescindere dalla fascia 60% per liquidità per imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo</p> <p>80% per liquidità per imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione, nonché per tutte le tipologie di impresa e di operazione finanziaria alle quali non si applica il modello di valutazione (start-up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto)</p>	SI	SI con ammissione delle imprese in fascia 5

Fondo Nazionale per l'innovazione

Il "Fondo Nazionale Innovazione" (FNI) (FNI o CDP Venture Capital Sgr) è la denominazione del **principale programma di intervento nazionale di venture capital** finalizzato a sostenere la **crecita delle imprese italiane innovative**. Il programma – evidenzia la già citata relazione del MiMIT – ha un bacino finanziario alimentato da risorse pubbliche per investire, direttamente e indirettamente, nel capitale di imprese ad alto potenziale innovativo.

Il **Fondo Nazionale per l'Innovazione** è rivolto alle **micro, piccole e medie imprese** per consentire loro di accedere a risorse finanziarie per l'innovazione, sotto forma di partecipazione al capitale di rischio o di finanziamenti agevolati in assenza di garanzie. Istituito ai sensi della legge di bilancio 2019 ([L. n. 145/2018](#)), con una dotazione finanziaria complessiva di circa 2,0 miliardi al 31 dicembre 2022, è gestito da **Cassa Depositi e Prestiti** attraverso una cabina di regia che ha l'obiettivo di riunire e moltiplicare risorse pubbliche e private dedicate al tema strategico dell'innovazione. Il FNI è un soggetto (Società di Gestione del Risparmio - SGR) multi fondo che opera su tutto il territorio nazionale attraverso metodologie di *Venture Capital*. Si tratta di uno strumento che opera con **investimenti diretti o indiretti** allo scopo di acquisire minoranze qualificate del capitale di startup, *scale-up* (società innovativa che ha sviluppato il suo prodotto e servizio) e PMI innovative. Per investimento "diretto" si intende la sottoscrizione di quote in fondi di venture capital gestiti da CDP Venture Capital Sgr spa attraverso i veicoli capitalizzati dal MISE. Per investimento "indiretto" la sottoscrizione da parte di tali veicoli di quote in fondi di venture capital gestiti da Sgr di terzi.

Gli **investimenti**, che si focalizzano soprattutto sui settori considerati strategici per l'economia nazionale, sono **effettuati dai singoli Fondi** del Fondo Nazionale per l'Innovazione in modo selettivo, in funzione della capacità di generare impatto e valore sia per l'investimento sia per l'economia nazionale.

Il Fondo Nazionale per l'Innovazione agisce su **quattro direttrici** principali (i) Investimenti diretti in fondi di *venture capital* finalizzati allo sviluppo del mercato italiano dei fondi di investimento *venture capital*, con ruolo di *anchor* e/o di *co-investor*; (ii) Investimenti indiretti che mirano a supportare le *start-up* italiane nelle fasi *pre-seed* e *seed* (nella fase embrionale ed iniziale) attraverso società specializzate in incubazione ed accelerazione; (iii) co-investimenti automatici in combinazione per il dispiegamento veloce di risorse a supporto delle *start-up* impattate della fase pandemica; (iv) Investimenti diretti nella fase iniziale e di crescita (*early* e *growth stage*) in tecnologie e settori strategici per il Paese, insieme a fondi nazionali/internazionali, investitori e aziende italiane.

Le attività si articolano attraverso i seguenti Fondi:

1. **Fondo Italia Venture I**: con una dotazione di **80 milioni** di euro investe nelle migliori *startup* e PMI innovative in Italia, insieme a attori privati nazionali e internazionali;

2. **Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud**: attivo da agosto 2019, accelera la competitività e lo sviluppo di *start-up* e PMI innovative nel Mezzogiorno e investe in tutte le fasi del ciclo di vita di un'impresa, con una dotazione di **150 milioni** di euro

3. **FOF Venturitaly**: attivo dal 2020 con una dotazione pari a **465 milioni** di euro, investe in fondi di *venture capital* attivi in tutta la filiera, con l'obiettivo di generare ritorni per gli investitori e sviluppare al contempo il mercato del *venture capital* in Italia

4. **Fondo Acceleratori**: a partire dal 2020 destina **213 milioni** per lo sviluppo di una rete di acceleratori verticali di nuova generazione in collaborazione con operatori italiani ed internazionali, PMI e *corporate*, per finanziare le migliori *start-up* nel percorso di accelerazione e nei round successivi.

5. **Fondo Boost Innovation**: la sua dotazione di **50 milioni** è orientata a supportare le società italiane nell'avvio e nel finanziamento di *start-up* con un forte impatto innovativo per il business delle *corporate* stesse e per lo sviluppo dei mercati nei quali operano o si apprestano ad entrare;

6. **Fondo CVC Corporate Partners I**: da agosto 2021 intende investire fino a **192 milioni** di euro in *start-up* e PMI innovative che operano in settori strategici per il nostro Paese per promuovere la cultura del *corporate venture capital* collaborando con le aziende italiane;

7. **Fondo Evoluzione**: con una dotazione di **100 milioni** di euro, da febbraio 2021, effettua investimenti diretti;

8. **Fondo Technology Transfer**: con una dotazione di **287 milioni** di euro, a partire dal 2020, investe in modo diretto creando Poli di trasferimento tecnologico, in collaborazione con Università e centri di ricerca e in modo indiretto investendo in fondi di *venture capital* specializzati negli stessi ambiti di ricerca scientifica e tecnologica.

9. **Fondo Rilancio Start-up**: il MISE, con l'[art. 38 comma 3 del D.L. n. 34/2020](#), ha assegnato risorse aggiuntive pari a **200 milioni** per l'anno 2020 con la creazione del Fondo Rilancio *Start-up*, finalizzate a sostenere


investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obblighi convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità dell'apporto effettuato a beneficio esclusivo delle *start-up* innovative. Il fondo è diventato operativo dal 7 gennaio 2021 con l'apertura di un portale dedicato dove gli investitori qualificati e regolamentati che operano sul territorio potranno segnalare le *start-up* e le PMI innovative in cui stanno per investire o hanno investito negli ultimi mesi.

Per un maggior approfondimento circa lo stato dell'arte dell'utilizzo dei predetti fondi si rimanda alle seguenti infografiche riportate nell'ultima [relazione annuale](#) presentata dal MIMIT al Parlamento.

Overview CDP VC SGR / Sintesi attività investimento 2022:

CDP Venture Capital SGR nasce a inizio 2020 a sostegno dello sviluppo del Venture Capital in Italia

Aziariato SGR pubblico e privato




Governance al 31 Dicembre 2022



Più grande Fondo VC in Italia...

Dati al 31 Dicembre 2022



- Nato nel 2020 con una dotazione pari a ~1 mld, ~2,0 mld di risorse gestite su 10 fondi di investimento già operativi
- +100 talenti che formano un team di professionisti del VC
- Resp. fondi con ~120 anni cumulativi di esperienza VC
- Deliberati investimenti per oltre 1,0 mld

...con strategia ben definita

Dare forte "impulso" alla crescita del mercato

Creare le basi per lo sviluppo sostenibile del mercato VC

- Mix di investimenti diretti e indiretti
- Copertura di tutto il ciclo di vita delle *start-up*
- Rapidità di investimento con forte selettività
- Ritorno finanziario e impatto strategico per il Paese
- Trasparenza e fluidità nell'analisi delle opportunità di mercato
- Leva e attrattività per nuovi investitori nazionali e internazionali
- Educazione e promozione cultura del VC

Note: Non include il Fondo Nord Ovest in Liquidazione
 1) Include 200 € mli sottoscritti da Invitalia nei fondi IV e IV II (di cui 50 del Fondo Crescita Sostenibile e 150 del Fondo Sviluppo e Coesione), 313 € mli del Fondo di Co-investimento MISE (Legge di Stabilità 2018) e 200 € mli del Decreto Rilancio 2018.

L'attività di investimento di CDP VC si articola su quattro direttrici principali attraverso 10 fondi già operativi

<p>1 Investimenti indiretti in fondi VC</p> <p>Obiettivi</p> <ul style="list-style-type: none"> Far sviluppare il mercato italiano dei fondi di investimento VC, con ruolo di <i>anchor</i> e di <i>co-investor</i> <p>Approccio</p> <ul style="list-style-type: none"> Investire nei migliori fondi di VC con un evidente «angolo italiano» Supportare la creazione di nuovi gestori e nuovi fondi Investire in fondi verticali a supporto dell'attività <i>tech transfer</i> 	<p>2 Investimenti rete in fasi pre-seed e seed</p> <p>Obiettivi</p> <ul style="list-style-type: none"> Supportare le <i>start-up</i> italiane nelle fasi pre-seed e seed attraverso società specializzate in incubazione ed accelerazione <p>Approccio</p> <ul style="list-style-type: none"> Creazione di una rete di programmi di accelerazione verticali sul territorio italiano Creazione di Poli integrati di trasferimento tecnologico legati alle eccellenze della ricerca 	<p>3 Co-investimenti in logica di matching</p> <p>Obiettivi</p> <ul style="list-style-type: none"> Dispiegamento e locazione di risorse a supporto delle <i>start-up</i> impattate dalla fase pandemica <p>Approccio</p> <ul style="list-style-type: none"> Co-investimento in <i>round</i> attivi o recenti guidati da soggetti qualificati e regolamentati Utilizzo del finanziamento convertendo per snellire le operazioni di delibera e non penalizzare i <i>founders</i> 	<p>4 Investimenti diretti Early e Growth stage</p> <p>Obiettivi</p> <ul style="list-style-type: none"> Investire in tecnologie e settori strategici per il Paese insieme a fondi nazionali, internazionali e investitori aziende italiane <p>Approccio</p> <ul style="list-style-type: none"> Investimenti diretti con fondi generalisti su <i>round</i> €2-20M Attività <i>venture building</i> di <i>start-up</i> con partner corporate Focalizzazione al Sud Italia con un fondo dedicato Attrazione di capitali da investitori Corporate
---	---	--	--




La rappresentazione non include le risorse in co-investimento non pre-alocate direttamente sui relativi fondi principali, tramite i Fondi Nest (pari a 23,5 € mli)

Overview investimenti deliberati dalla SGR nel 2022

Dati in milioni di euro


Evoluzione investimenti deliberati nel 2022

Investimenti indiretti in fondi VC Co-investimenti automatici in matching
Investimenti rete in fasi pre-seed e seed Investimenti diretti Early e Growth stage




Principali settori Investimenti Diretti nel 2022

Digital Transition
Green Transition
Space Tech Industry
Robotics IoT and Industry 4.0
Lifescience and healthcare
Agritech and Foodtech
FinTech
Mobility & Logistics



Distribuzione Geografica Investimenti Diretti nel 2022

Nord
Sud e Isole
Centro
Estero



Per un'analisi dell'attuazione della misura del PNRR, di cui alla Missione 4: "Istruzione e ricerca", Componente 2: "Dalla ricerca all'impresa" relativo all'Investimento 3.2 "Finanziamento di start-up", avente lo scopo di integrare le risorse del Fondo Nazionale per l'Innovazione al fine di sostenere lo sviluppo del Venture Capital in Italia, si veda anche la relazione sul finanziamento delle start-up oggetto deliberazione n. 16/2024 della Corte dei Conti (disponibile [qui](#)).

Internazionalizzazione

Ai sensi dell'articolo 30, commi 7-8 del [D.L. n.179/2012](#), l'Agenzia ICE fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia alle start-up innovative, le quali rientrano tra le imprese destinatarie dei servizi di assistenza e consulenza della medesima Agenzia. L'ICE provvede, altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le start-up innovative, tenendo conto dell'attinenza delle loro attività all'oggetto della manifestazione. L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per il capitale iniziale (*early stage capital*) e il capitale di espansione. Si rinvia, più diffusamente alla [pagina web dedicata](#) del sito istituzionale dell'ICE Agenzia, in cui vi è l'[elenco](#) delle iniziative per start-up e PMI per l'anno 2023.

Misure di remunerazione flessibile del personale nelle start-up innovative

Ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del [D.L. n.179/2012](#), la retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up innovativa è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

Dunque, come evidenzia il MISE, fatto salvo il minimo tabellare previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio sulla base all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale.

In aggiunta, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni:

a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile della remunerazione;

b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva. Le misure operano per un periodo di cinque anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa.

Gestione della crisi

Ai sensi dell'articolo 31, del [D.L. n. 179/2012](#), le start-up sono annoverate tra i c.d. soggetti "non fallibili", allo scopo di consentire loro l'accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità. Sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio. In maniera correlata, decorsi 12 mesi dall'apertura della liquidazione, l'accesso ai dati di fonte camerale relativi ai soci e agli organi sociali della stessa è consentito esclusivamente alle autorità giudiziarie e di vigilanza. Si ricorda che il [D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha complessivamente riformato le procedure concorsuali di cui al [R.D. 16 marzo 1942, n. 267](#)

(c.d. legge fallimentare) e ha introdotto nel nostro ordinamento la **procedura di liquidazione giudiziale** in sostituzione della procedura fallimentare.

Smart&Start Italia

Si tratta di uno strumento agevolativo istituito con **decreto** del MiSE (ora MIMIT) del **24 settembre 2014** finalizzato a promuovere, su tutto il territorio nazionale, la nascita di **nuova imprenditorialità** e il **trasferimento tecnologico**. La normativa è stata aggiornata dal [decreto 24 febbraio 2022](#) che ha introdotto – per le [start-up innovative](#) beneficiarie delle agevolazioni - la possibilità di chiedere di **convertire una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto**, nel caso in cui la medesima *start-up* sia **destinataria di investimenti nel capitale di rischio attuati da investitori terzi** (regolamentati o qualificati) o da soci persone fisiche. Per le **start-up** innovative femminili vi sono **percentuali di agevolazione maggiori**.

Quanto alle **imprese femminili innovative** la misura è destinataria di **risorse del PNRR** ("investimento 1.2" *Creazione di imprese femminili*) stanziato dal Decreto interministeriale 24 novembre 2021, pari complessivamente a **100 milioni** di euro. Con [circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 maggio 2022, n. 168851](#) sono stati definiti i requisiti e le condizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR.

Come segnalato dall'ultima relazione annuale inviata al Parlamento, dal 20 gennaio 2020 (data di apertura del nuovo sportello) al 31 dicembre 2022 sono state ricevute 1.966 domande di finanziamento, per un ammontare complessivo di spese richieste pari a circa 1.715,9 milioni di euro, di cui agevolazioni per un ammontare di circa 1.400,7 milioni di euro. Solo nel corso del 2022 sono state ricevute 491 domande per la misura Smart&Start, garantendo un totale di 132,2 milioni di euro di finanziamenti agevolati alle nuove imprese innovative. Con riferimento, invece, alle domande presentate nell'arco temporale che va dal 2015 al 2022, i proponenti coinvolti sono 14.186, dei quali oltre il 30% sono giovani (under 36). Le donne coinvolte sono circa il 19% dei proponenti totali.

Si ricorda, infine, che il disegno di legge recante **la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.C. 2022)**, attualmente all'esame della Camera, propone ulteriori forme di sostegno finanziario a favore di incubatori certificati (art. 27), investimento istituzionale (art. 28) e investimento privato (art. 29) nelle *start-up* innovative. Per un maggior approfondimento circa tali proposte si rinvia alle ricostruzioni svolte nell'apposito [dossier](#).

Detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative (articolo 2)

L'articolo 2, al comma 1, interviene sulla disciplina della detrazione IRPEF in *de minimis* riconosciuta dall'[articolo 29-bis](#) del decreto-legge, 18 ottobre 2012, n. 179 per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative, al fine di **consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente** ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente.

A tal proposito, in materia di agevolazioni fiscali in *de minimis* alle *start-up* innovative, si rammenta che l'[articolo 29](#) del decreto-legge n. 179 del 2012 ricompensa, mediante gli strumenti della detrazione e della deduzione, gli investimenti nel capitale di rischio delle *start-up* innovative effettuati da persone fisiche e giuridiche. Nello specifico, la disciplina della presente agevolazione, alla luce della modifica intervenuta per effetto dell'articolo 1, comma 66, della legge, 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), è applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 nelle seguenti modalità:

- alle **persone fisiche** spetta una **detrazione** dall'imposta lorda IRPEF pari al **30 per cento** dell'ammontare investito, fino a un massimo di **1 milione di euro**;
- alle persone giuridiche spetta una **deduzione** dall'imponibile IRES pari al **30 per cento** dell'ammontare investito, fino a un massimo di **1,8 milioni di euro**.

Tali incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in *start-up* innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e altre società che investono prevalentemente in *start-up* e PMI innovative. A partire dall'anno 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella *start-up* innovativa (*holding period*) per un minimo di tre anni.

Si evidenzia che l'[articolo 38, comma 7](#), del decreto-legge, 19 maggio 2020, n. 34, introducendo il nuovo articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, ha previsto **ulteriori incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in start-up innovative**, i quali operano in **alternativa** a quelli già riconosciuti dall'articolo 29 del decreto medesimo.

In particolare, a decorrere dal 19 maggio 2020, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può detrarre il **50 per cento** della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative. La detrazione si applica esclusivamente alle *start-up* innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato cd. *de minimis*.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, **l'importo di 100 mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni**. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo per il contribuente di **restituire l'importo detratto**, unitamente agli interessi legali.

Per quanto concerne, invece, le **PMI innovative**, l'[articolo 4, comma 9-ter](#), del decreto-legge, 24 gennaio 2015, n. 3, anch'esso modificato dall'articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, riconosce una analoga agevolazione, consistente in una detrazione IRPEF di pari ammontare (50 per cento) per gli investimenti nel capitale sociale di una o più PMI innovative, direttamente ovvero per il tramite di OICR che investano prevalentemente in PMI

innovative, ad analoghe condizioni (iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento e nei limiti del **de minimis**). Per le PMI innovative l'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di **300 mila euro**.

In caso di incapienza, si dispone che **l'eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d'imposta**, utilizzabile in **dichiarazione** ovvero fruito in **compensazione mediante F24**. Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

Tale disposizione (**comma 2**) si applica, in base alle modifiche apportate dalla Camera, agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Il **comma 3** **quantifica gli oneri** derivanti dalle disposizioni in commento in **1,8 milioni dal 2023**, cui si provvede mediante corrispondente **riduzione del FISPE** (Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5](#), del decreto-legge, 29 novembre 2004, n. 282).

Ulteriori disposizioni per favorire gli investimenti in PMI (articolo 3)

L'**articolo 3**, introdotto in **sede redigente** al Senato, **amplia le facoltà operative del Patrimonio destinato** attraverso una modifica della legge istitutiva del Patrimonio stesso.

Il **Patrimonio Destinato** o Patrimonio Rilancio trova origine nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quale strumento volto ad attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, anche attraverso il rafforzamento patrimoniale delle imprese. L'articolo 27, comma I, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ha previsto a tal fine la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di **interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano**, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai sensi del suddetto articolo 27, il Patrimonio Destinato non è costituito mediante segregazione di una parte del patrimonio di CDP, ma mediante **l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)**. A tal fine, è stata autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di **titoli di Stato o di liquidità**, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un **fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP**.

All'apporto del MEF corrisponde l'emissione, da parte di CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del MEF, di **strumenti finanziari di partecipazione**.

Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato.

La **garanzia** dello Stato può essere altresì concessa in favore dei portatori dei titoli emessi per finanziare il Patrimonio Destinato, a specifiche condizioni. Il Patrimonio opera in regime di **totale esenzione fiscale**: gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal patrimonio destinato e dai suoi comparti sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 12,5%.

Il Patrimonio Destinato cessa *ex lege* decorsi dodici anni dalla costituzione; tuttavia la sua durata può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP, su richiesta del MEF.

Al conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale. Gli schemi di decreto attuativo della disciplina primaria sono sottoposti al Parlamento. Al Parlamento è inoltre inviata una relazione annuale sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni in parola.

Il [decreto MEF n. 26 del 3 febbraio 2021](#) (GU 10 marzo 2021) reca il **Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato**.

In estrema sintesi, il decreto ministeriale dispone **due differenti operatività** del Patrimonio Destinato:

- la prima, definita **secondo i termini e alle condizioni di cui al [Temporary Framework sugli aiuti di Stato](#)** in seno all'emergenza COVID-19, su cui la Commissione europea si è positivamente espressa a seguito di formale notifica da parte delle autorità italiane (decisione C(2020) 6459 final del 17 settembre 2020). Nell'ambito di tale operatività, il Patrimonio Destinato interviene mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati;
- una **operatività a condizioni di mercato**, mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, operazioni sul mercato secondario e ristrutturazioni di impresa; gli strumenti sono strutturati in coerenza con le operazioni di mercato della stessa specie e prevedono sempre la presenza di terzi co-investitori nella misura almeno del 30 per cento dell'ammontare: questi ultimi sottoscrivono gli strumenti a condizioni identiche a quelle del Patrimonio Destinato (c.d. **pari passu**).

Di conseguenza, il Patrimonio Rilancio è articolato in tre comparti:

- 1) Fondo Nazionale Supporto Temporaneo-FNST (che ha cessato la propria operatività il 30 giugno 2022 in linea al termine previsto dalla Comunicazione sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19");
- 2) Fondo Nazionale Strategico-FNS;

3) Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese-FNRI. Gli ultimi due Fondi concernono l'operatività a condizioni di mercato.

L'articolo 27 del decreto Rilancio, al comma 2, dispone tra l'altro che gli apporti del MEF siano effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo il Decreto 7 maggio 2021 stabilisce (articolo 3) che, ai fini della dotazione iniziale del Patrimonio Destinato, siano assegnati a titolo di **apporto** a Cassa depositi e prestiti S.p.a., in nome e per conto del Patrimonio Destinato medesimo, **titoli di Stato per un controvalore di tre miliardi di euro**. Qualora intervenga autorizzazione di legge l'apporto iniziale e gli apporti successivi potranno essere effettuati, in tutto o in parte, attraverso l'assegnazione di disponibilità liquide, oltre che di titoli di Stato, fermo restando il limite massimo complessivo di 44 miliardi.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 18-*bis*, del Decreto Rilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dal Patrimonio Rilancio (l'ultima [relazione](#), relativa all'anno 2021, è stata presentata in data 4 marzo 2022 e predisposta in base ai dati relativi all'operatività del Patrimonio Rilancio, forniti da CDP).

L'articolo 17 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha esteso al 31 dicembre 2021 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. interventi in *Temporary Framework*: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati). Ha chiarito inoltre che l'emissione di titoli di stato in anni successivi al 2020, a titolo di apporto al fondo da parte del MEF (se non emessi e assegnati nel medesimo anno), possa avvenire in alternativa all'apporto di liquidità.

L'articolo 5, **comma 6-*bis* del decreto-legge n. 176 del 2021**:

- **ha esteso al 30 giugno 2022 gli interventi** del Patrimonio Destinato effettuati nelle **forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato** adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. interventi in *Temporary Framework*: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati);
- **ha ampliato gli interventi** di Patrimonio Destinato **a condizioni di mercato**, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni.

Il **comma 1** dell'articolo 3 in esame aggiunge il comma 5-*bis* all'articolo 27 del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, specificandone la **finalità** nel sostegno alla patrimonializzazione delle imprese italiane e al rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo **sviluppo del mercato italiano dei capitali**.

Il suddetto nuovo comma 5-*bis* amplia le facoltà di investimento del Patrimonio destinato prevedendo che esso, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, può altresì effettuare **interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio** autorizzate ai sensi dell'articolo 34, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al [decreto legislativo n. 58 del 1998](#), o da **gestori autorizzati** ai sensi degli articoli 41-*bis*, 41-*ter* e 41-*quater*, del medesimo TUF, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato.

Il Patrimonio destinato può effettuare gli interventi previsti dal suddetto comma 5-*bis* subordinatamente alle seguenti condizioni:

1. ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato di cui ai commi 4, primo periodo, e 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al comma 5, gli organismi di investimento collettivo del risparmio **investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione** con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro cinquanta milioni;
2. per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in **titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia**, anche in deroga al comma 4, lettera b), del presente articolo;
3. le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai **titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani**, con data certa di inizio negoziazione;
4. ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da **Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area Euro e dalla Commissione europea**;
5. l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel **limite del 49% dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio**; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato.

Il **comma 2** dell'articolo 3 dispone l'**abrogazione**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 1 del presente articolo, dell'**articolo 23, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26** e le altre disposizioni del medesimo decreto si applicano in quanto compatibili. L'operatività del patrimonio destinato denominato "**Patrimonio Rilancio**" prevista dal comma 5-*bis* dell'articolo 27, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, ai sensi del comma 6

del medesimo articolo 27, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono limiti, criteri e condizioni degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.

Regime fiscale delle plusvalenze e disciplina dell'Anagrafe nazionale delle ricerche (articolo 4)

L'**articolo 4** modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-*bis*), che ha esentato da imposizione, in via **temporanea**, le **plusvalenze** realizzate da **persone fisiche** derivanti dalla **cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative**, nonché le plusvalenze **reinvestite** in *start up* e PMI innovative, a specifiche **condizioni** legate al **momento della sottoscrizione delle quote** e al **mantenimento dell'investimento nel tempo**.

Più in dettaglio il **comma 1, lettera a)** della proposta in esame modifica l'articolo 14, comma 1, secondo periodo del decreto-legge Sostegni-*bis* sopra menzionato.

Nella sua attuale formulazione, la citata norma chiarisce che, al fine dell'esenzione fiscale delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di quote di *startup* innovative, sono agevolati gli investimenti nel capitale delle *start up innovative* di cui agli articoli 29 (già illustrata detrazione al 30%) e 29-*bis* del decreto legge n. 179 del 2012.

Con le **modifiche proposte**, espungendo il riferimento all'articolo 29-*bis* si elimina l'**applicazione dell'esenzione** agli investimenti effettuati in regime *de minimis*, sopra menzionati (disciplinati dall'articolo 29-*bis*). Rimangono dunque agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%.

Si ricorda che l'articolo 29-*bis* disciplina gli **incentivi fiscali in *de minimis***, ovvero una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative.

Il **comma 1, lettera b), n. 1** intende modificare l'articolo 14, comma 2, del decreto Sostegni-*bis*, che esenta da imposizione, a specifiche condizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative. Condizione per fruire dell'esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese PMI innovative e siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 nonché possedute per almeno tre anni.

Le disposizioni in esame aggiungono un'ulteriore condizione per godere dell'esenzione, e cioè che le PMI innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal **paragrafo 3 dell'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. [GBER - General Block Exemption Regulation](#).

Il [Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#), modificato da ultimo dal [Regolamento \(UE\) 2023/1315](#) disciplina le tipologie di aiuti, che, in presenza delle condizioni dal medesimo regolamento previste, sono esentati dall'obbligo di notifica preventiva (*ex ante*) alla Commissione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria o GBER).

Dunque, laddove l'aiuto non soddisfi le specifiche condizioni delineate nel Regolamento per le categorie esentate, il regime di aiuto dovrà essere notificato *ex ante* alla Commissione UE e su di esso la Commissione effettuerà un'analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nei diversi Orientamenti concernenti i settori coinvolti.

L'**articolo 21** prevede, a determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva delle **misure di aiuto** volte ad attrarre capitali privati **per finanziare il rischio di PMI non quotate** caratterizzate da un *deficit* di finanziamento e che garantiscono decisioni d'investimento orientate al profitto e una gestione commerciale degli intermediari finanziari.

Ai sensi del **paragrafo 3** del sopra citato articolo 21, sono **ammissibili le imprese** che al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio sono PMI **non quotate** che soddisfano **almeno una delle seguenti condizioni**:

a) non hanno operato in alcun mercato;

b) operano in un qualsiasi mercato:

i) da meno di dieci anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese; o

ii) da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale. Se ad una determinata impresa è stato applicato uno dei periodi di ammissibilità di cui ai punti i) e ii), agli eventuali ulteriori aiuti al finanziamento del rischio concessi alla stessa impresa può essere applicato soltanto tale periodo. Per le imprese che hanno acquisito un'altra impresa o che sono state costituite mediante concentrazione, il periodo di ammissibilità applicato comprende anche le operazioni rispettivamente dell'impresa acquisita o delle imprese oggetto di concentrazione, ad eccezione delle imprese acquisite o oggetto di concentrazione il cui fatturato rappresenta meno del 10 % del fatturato dell'impresa acquirente nell'esercizio precedente l'acquisizione o, nel caso di imprese costituite mediante concentrazione, meno del 10 % del fatturato combinato che le imprese partecipanti alla concentrazione hanno realizzato nell'esercizio precedente la concentrazione stessa. Per quanto riguarda il periodo di ammissibilità di cui al punto i), se viene applicato, per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta a un'imposizione fiscale per le sue attività economiche;

c) necessitano di un investimento iniziale che, sulla base di un piano aziendale elaborato per l'avvio di una nuova attività economica, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni. In deroga alla prima

frase, tale soglia viene ridotta al 30 % per quanto riguarda i seguenti investimenti, che sono considerati investimenti iniziali in una nuova attività economica:

- i) investimenti che migliorano in modo significativo le prestazioni ambientali dell'attività a norma dell'articolo 36, paragrafo 2;
- ii) altri investimenti ecosostenibili quale definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2020/852;
- iii) investimenti volti ad aumentare la capacità di estrazione, separazione, raffinazione, trasformazione o riciclaggio di una materia prima critica elencata nell'allegato IV.

Analogamente a quanto disposto dalla **lettera a)**, si espunge il riferimento alle agevolazioni fiscali in regime *de minimis*, in modo che restino agevolati i soli investimenti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015.

Il richiamato comma 9 applica la detrazione e la deduzione al 30% (articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, sopra menzionato) alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

La lettera c) del comma 1 introduce il comma 2-bis all'articolo 14.

Esso **esenta dalle imposte sui redditi** i redditi di capitale (più esattamente: i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del TUIR- Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986) percepiti dalle **persone fisiche e derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio**, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che **investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up** innovative o di una o più PMI innovative.

Anche per tale esenzione si richiede che le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni.

Analogamente a quanto disposto in tema di esenzione delle plusvalenze, godono dell'esenzione i proventi derivanti da quote o azioni di OICR dedicati, nei limiti previsti per gli investimenti agevolati dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, per le *start-up* innovative, e dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, per le PMI innovative.

La **lettera d)** del comma 1 modifica il comma 3 dell'articolo 14, che nella sua formulazione vigente concede specifici incentivi fiscali per il reinvestimento di plusvalenze in start up e PMI innovative. In particolare, **sono esenti da imposizione le plusvalenze** (di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR), purché realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati (assoggettati a Irpef ai sensi dell'articolo 5 TUIR, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, ovvero a Ires ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) e d), del TUIR) qualora e nella misura in cui, **entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative**, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

Le modifiche proposte:

- al fine di evitare fenomeni di abuso – come chiarito dalla Relazione illustrativa – dispongono che le **partecipazioni nelle società oggetto di cessione**, ai fini dell'agevolazione in esame, debbano essere già **in possesso dell'investitore al 25 luglio 2021**, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021;
- **comprendono**, tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto l'obbligo di reinvestimento della plusvalenza, **solo le PMI in possesso dei già commentati requisiti**, previsti dal citato articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- infine dispongono che **non goda dell'esenzione fiscale l'ammontare della plusvalenza** da partecipazione in qualsiasi società, **reinvestito**, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, nel capitale di *start-up* e PMI innovative, nel **caso di successiva cessione della partecipazione**.

La **lettera e)** del comma 1 sostituisce l'articolo 14, comma 4, che nella sua formulazione vigente subordina all'autorizzazione della Commissione UE l'operatività degli incentivi fiscali sulle plusvalenze.

Con le modifiche proposte, si chiarisce che le disposizioni fiscali agevolative (commi da 1 a 3 del medesimo articolo 14) sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE) n. 651/2014, e in particolare dagli articoli 21 e 21-bis del medesimo regolamento, già sopra illustrato.

A tal proposito, l'articolo 21-bis, introdotto dal Regolamento UE 2023/1315, in materia di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma di incentivi fiscali per gli investitori privati che sono persone fisiche, prevede che i regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma di incentivi fiscali agli investitori privati

indipendenti che sono persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle imprese ammissibili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al citato articolo e al capo I del Regolamento UE 2014/651.

Le imprese ammissibili sono quelle che soddisfano i criteri di cui al già menzionato articolo 21, paragrafo 3. L'investimento per il finanziamento del rischio totale di cui all'articolo 21 e al presente articolo per ciascuna impresa ammissibile non supera l'importo massimo pari a 16,5 milioni di euro.

Se l'investitore privato indipendente fornisce il finanziamento del rischio indirettamente tramite un intermediario finanziario, l'investimento ammissibile assume la forma di acquisizione di azioni o partecipazioni nell'intermediario finanziario, il quale a sua volta fornisce investimenti per il finanziamento del rischio alle imprese ammissibili conformemente all'articolo 21, paragrafi da 5 a 8. I servizi resi dall'intermediario finanziario o dai suoi gestori non possono beneficiare di incentivi fiscali.

Se l'investitore privato indipendente fornisce finanziamenti del rischio direttamente all'impresa ammissibile, solo l'acquisizione di azioni ordinarie "full-risk" di nuova emissione emesse da un'impresa ammissibile costituisce un investimento ammissibile. Tali quote sono detenute per almeno tre anni. Il capitale di sostituzione è coperto soltanto alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 7. Per quanto riguarda le possibili forme di incentivi fiscali, le perdite derivanti dalla cessione di quote possono essere defalcate ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito. Nel caso di sgravi fiscali sui dividendi, i dividendi percepiti per le azioni ammissibili possono essere esenti (in tutto o in parte) dall'imposta sul reddito. I proventi della vendita di azioni ammissibili possono essere esenti (in tutto o in parte) dall'imposta sulle plusvalenze o l'imposta dovuta su tali proventi può essere differita se reinvestita in nuove azioni ammissibili entro un anno.

Se l'investitore privato indipendente fornisce finanziamenti del rischio direttamente all'impresa ammissibile, al fine di garantire un'adeguata partecipazione dell'investitore privato indipendente, conformemente all'articolo 21, paragrafo 12, lo sgravio fiscale, calcolato come sgravio fiscale massimo cumulativo per tutti gli incentivi fiscali combinati, non supera le seguenti soglie massime:

- a) il 50 per cento dell'investimento ammissibile realizzato dall'investitore privato indipendente nelle imprese ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a);
- b) il 35 per cento dell'investimento ammissibile realizzato dall'investitore privato indipendente nelle imprese ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b);
- c) il 20 per cento dell'investimento ammissibile realizzato dall'investitore privato indipendente nelle imprese ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), o di un investimento ulteriore ammissibile in un'impresa ammissibile dopo il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b).

Le soglie dello sgravio fiscale per gli investimenti diretti di cui al primo comma possono essere aumentate fino al 65 per cento nei casi di cui alla lettera a), fino al 50 per cento nei casi di cui alla lettera b) e fino al 35 per cento nei casi di cui alla lettera c) per gli investimenti che: sono effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento per il finanziamento del rischio, approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato; o che ricevono sostegno sulla base del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro quale approvato dal Consiglio; o che ricevono sostegno dal Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 o nel quadro del programma spaziale dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/696; o che ricevono sostegno dai Fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) 1303/2013, del regolamento (UE) 2021/1060 o del regolamento (UE) 2021/2115.

Se l'investitore privato indipendente fornisce il finanziamento del rischio indirettamente tramite un intermediario finanziario, e conformemente all'articolo 21, paragrafo 12, lo sgravio fiscale, calcolato come sgravio fiscale massimo cumulativo per tutti gli incentivi fiscali combinati, non supera il 30 per cento dell'investimento ammissibile effettuato dall'investitore privato indipendente in un'impresa ammissibile di cui all'articolo 21, paragrafo 3. Le soglie dello sgravio fiscale possono essere aumentate fino al 50 per cento per gli investimenti effettuati in zone assistite che: sono designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento per il finanziamento del rischio, approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato; o che ricevono sostegno sulla base del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro quale approvato dal Consiglio; o che ricevono sostegno dal Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 o nel quadro del programma spaziale dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/696; o che ricevono sostegno dai Fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) 1303/2013, del regolamento (UE) 2021/1060 o del regolamento (UE) 2021/2115.

Il comma 2 dell'articolo 3 chiarisce che l'esenzione fiscale dei proventi di OICR, di cui all'introdotta comma 2-bis, trovano applicazione per **gli investimenti effettuati** a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Il comma 3, inserito in **sede redigente** al Senato, dispone, al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano **stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche**, di cui all'articolo 63 del [D.P.R. n. 382 del 1980](#). Tali criteri, requisiti e modalità dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai sensi del suddetto articolo 63 del D.P.R. n. 382 del 1980, l'Università è sede primaria della ricerca scientifica. Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.

Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui progetti e sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e della concorrenza.

Il **comma 4**, anch'esso introdotto in **sede redigente** al Senato, reca la **clausola di invarianza finanziaria**, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 3 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** incrementa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029 il FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004).

Il **comma 6** dispone che alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), valutate in 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera d).

Società di investimento semplice - SIS (articolo 5)

L'**articolo 4** propone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del **limite di patrimonio netto** previsto per le società di investimento semplice (SiS).

Al riguardo si ricorda che, per incentivare il finanziamento delle PMI non quotate, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, è stata introdotta nel nostro ordinamento la Società di investimento Semplice (SiS), una nuova tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio alternativo italiano, di tipo chiuso, costituito in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso (Sicaf).

L'articolo 1, comma 1, lettera *i-quater*, del TUF – Testo Unico Finanziario, di cui al D. Lgs. n. 58 del 1998 - definisce la società di investimento semplice (SiS) come il FIA (fondo di investimento alternativo) italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta un insieme di condizioni, indicate dai successivi numeri da 1 a 4 della medesima disposizione.

In particolare, per rientrare nella definizione di SiS l'organismo deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) gestire direttamente il patrimonio raccolto;
- b) avere un patrimonio netto non eccedente i 25 milioni di euro;
- c) avere per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività;
- d) non ricorrere alla leva finanziaria;
- e) disporre di un capitale sociale pari almeno a quello previsto dal codice civile per le società per azioni.

Le SiS sono state create allo scopo di offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del *venture capital* nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio.

Più in dettaglio le modifiche in esame (**lettera a**) propongono di innalzare da 25 a 50 milioni il limite patrimoniale previsto per le SiS dall'articolo 1 TUF a fini definitivi e (**lettera b**) ai fini delle disposizioni che regolano la **costituzione di SiS** da parte di **soggetti che controllano** una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS. A tal fine la **lettera b**) interviene sull'articolo 35-*undecies* del TUF.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Gli **articoli della proposta di legge** sono riconducibili alla materia **sistema tributario e contabile dello Stato**, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Impatto di genere

Come si è visto *supra*, la **disciplina delle imprese innovative a legislazione vigente è prevalentemente costituita dallo strumentario fiscale**, operante sia nella fase della costituzione d'impresa ma, soprattutto, **con riferimento alla sua fase operativa (investimenti nel capitale di tali imprese)**. In questo quadro legislativo, comunque **implementato nel periodo pandemico** e nella fase immediatamente successiva, i dati pubblici registrano un **incremento della presenza femminile nell'imprenditoria innovativa**.

Nell'ultima [Relazione annuale al Parlamento del Ministero delle imprese e del made in Italy](#) sullo stato di attuazione e l'impatto delle *policy* a sostegno delle *startup* e PMI innovative, sono riportati i dati sulla

presenza femminile, nonché giovanile e straniera nelle *start-up* e PMI innovative relativi agli anni 2021 e 2022.

Relativamente alle ***start-up innovative***, la Relazione evidenzia che la categoria delle *start-up* innovative giovanili ha una discreta incidenza sul totale, pari al 17,6 per cento. In aumento poi, nel 2022, è la quota di con prevalenza femminile (13,2 per cento), mentre rimane esigua la porzione di con prevalenza straniera (3,5 per cento).

Per quanto riguarda le **PMI innovative**, dalla Relazione si evince una scarsa prevalenza sia delle PMI giovanili che, soprattutto, di quelle a maggioranza straniera. Quanto alla prima categoria, solo il 3,8 per cento delle PMI innovative registra una presenza superiore al 50 per cento mentre, per la seconda, la percentuale scende addirittura all'1,4 per cento. In entrambi i casi, inoltre, l'incidenza relativa – rispetto al 2021 – ha subito una contrazione nell'ordine di alcuni decimi di punto percentuale. Risultati leggermente migliori emergono, invece, dall'imprenditoria innovativa femminile: nel 2022 erano 188 le PMI innovative in cui le donne detenevano almeno il 50 per cento del capitale sociale, con un incremento – se confrontato con l'anno precedente – di 22 imprese.

Senato: Dossier n. 217/1
Camera: Progetti di legge n. 350
27 settembre 2024

Camera	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	✉ CD_finanze
--------	--	------------------------------------	--------------

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
FI0074